

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO GIOVANARDI

La seduta comincia alle 9,05.

MARIO TASSONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angelini, Bartolich, Giovanni Bianchi, Cerulli Irelli, De Franciscis, Di Capua, Di Bisceglie, Di Nardo, Gambale, Jervolino Russo, Menia, Niccolini, Scoca e Tremaglia sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantasei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori (ore 9,10).

ALBERTO LEMBO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO. Presidente, è prassi consolidata da almeno un paio di anni porre i documenti in materia di

insindacabilità al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute antimeridiane o pomeridiane.

Oggi, contrariamente a quanto si poteva facilmente immaginare, ciò non è accaduto. Sia chiaro che non sto chiedendo l'inversione dell'ordine del giorno, ma semplicemente una spiegazione logica e coerente di questa novità. Non riesco a capire perché questa prassi consolidata, rispettata da almeno due anni, oggi sia stata infranta; dico subito che mi interessa molto poco che il provvedimento al primo punto dell'ordine del giorno richieda un breve esame o altre questioni contingenti del genere. Non intervengo a scopo ostruzionistico, ma solo per sapere — lo ripeto — perché oggi, per questo caso particolare, sia stata abbandonata una prassi consolidata.

ROBERTO MANZIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Evidentemente il collega Lembo non è stato informato dal presidente del suo gruppo che nella Conferenza dei presidenti di gruppo, che si è tenuta ieri alle ore 19, ho chiesto di « recuperare » il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge sull'espropriazione immobiliare che è oggi al primo punto dell'ordine del giorno.

Non essendosi svolta la discussione generale, la Conferenza dei presidenti di gruppo — se non ricordo male — all'unanimità ha deciso che, per consentire prima la discussione generale e poi il voto, fosse eccezionalmente superata, in questo caso, la prassi consolidata di iscrivere i documenti in materia di insindacabilità al

primo punto dell'ordine del giorno. Questo è il dato e mi permetto di presentarlo come contributo ai colleghi, al di là di quello che la Presidenza vorrà offrire.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Manzione.

Intendo rispondere all'onorevole Lembo. Ieri la Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata dal Presidente Violante proprio per prendere in esame la possibilità di convertire in legge questo decreto-legge che scade nella giornata odierna, ha valutato la possibilità di inserire il provvedimento al primo punto dell'ordine del giorno e ha deciso all'unanimità per questa soluzione. Questa è la ragione per la quale iniziamo i nostri lavori con la discussione di questo disegno di legge; aggiungo che è stato chiesto a tutti i presidenti di gruppo presenti se l'inserimento di questo provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna potesse creare problemi. La risposta è stata che non solo non avrebbe creato problemi, ma che da parte di tutti si condivideva la scelta.

ALBERTO LEMBO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO. Questo chiarimento mi pare risolva la questione informando l'Assemblea di quanto è avvenuto. Mi interessava, inoltre, che si dicesse chiaramente che, in questo caso, si è trattato di un'eccezione e che si citasse la sede in cui la decisione è stata assunta.

Discussione del disegno di legge: S. 4396 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare (approvato dal Senato) (6711) (ore 9,13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 6711)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Parrelli.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, approfitto di quanto ha detto il collega Lembo per richiamare l'attenzione sul provvedimento in esame e sulla materia alla nostra attenzione, che è molto delicata anche se non gode il favore dei clamori.

PRESIDENTE. Colleghi, il relatore sta parlando !

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Come stavo dicendo, il provvedimento non richiama l'attenzione dei *mass media* e quindi nemmeno dei colleghi. Raccomanderei però caldamente ai colleghi di prestare attenzione, perché la materia è delicata ed importante.

La legge 3 agosto 1998, n. 302, in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai, finalizzata soprattutto a quest'ultimo scopo, ha innescato una serie di decreti-legge, tutti diretti a prorogare i termini per il deposito della documentazione di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile. Tanto è accaduto perché il termine, previsto inizialmente in sessanta giorni dal deposito del ricorso per la fissazione della vendita immobiliare, era irrealistico e non ancorato alla situazione degli uffici. Invero, la materia è grave e delicata anche per la situazione in cui i

relativi processi versano in ragione, non ultima, di antiquate norme processuali, venute alla luce in una situazione economica del paese sostanzialmente rurale. Inspiegabilmente, anzi troppo spiegabilmente a cagione dell'incapacità del tema di suscitare clamore, non si trovano spazi, nemmeno interstiziali, per porre in calendario la riforma organica già approvata dalla Commissione giustizia in materia di espropriazione immobiliare.

Si è ora alle prese con la necessità impellente di prorogare nuovamente i termini per il deposito della documentazione per i procedimenti esecutivi in corso, per i quali sia stata già presentata l'istanza di vendita.

Quello in esame è il terzo decreto-legge di identica materia, l'ultimo dei quali era diretto anche a far salvi i diritti sostanziali rispetto alla prescrizione, che sarebbe scattata per effetto della dichiarazione di estinzione dei processi ove la documentazione non fosse stata depositata nei termini. Non si è tenuto conto della opportunità e necessità di coordinare e meglio specificare anche le modalità e i termini che l'articolo 567 del codice di procedura civile fissa in relazione alla dichiarazione estintiva e dell'impossibilità degli uffici e, conseguentemente, dei notai di fornire la documentazione nei sessanta giorni dal deposito del ricorso, in particolare quella urbanistica in termini rigidamente e uniformemente prefissati sul territorio nazionale, dove persiste una pluralità variegata e una sconcertante situazione degli uffici interessati.

Del resto, appare indispensabile chiarire che la certificazione notarile non riguarda gli attestati urbanistici per i quali è necessaria una complessa indagine tecnica che esula dalle competenze di notaio e che, normalmente, induce tali professionisti a declinare gli incarichi.

Per queste ragioni, mentre si ritiene che possa essere approvato il testo pervenuto dal Senato, si ritiene anche che sarebbe opportuno accompagnare la sua approvazione con la modifica dello stesso articolo 567, sostituendo il termine di sessanta giorni con quello di centoventi

giorni, e stabilendo che la documentazione relativa all'estratto del catasto e delle mappe censuarie, ai certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato può essere sostituita da un certificato notarile.

Si dovrebbe poi prevedere che per il deposito del certificato di destinazione urbanistica, su istanza motivata del creditore pignorante o di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione può stabilire un termine maggiore rispetto a centoventi giorni o comunque non superiore complessivamente a duecentosettanta giorni.

Il creditore pignorante o il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo potrà comunque chiedere, con istanza motivata, al giudice dell'esecuzione, che questi affidi ad un esperto tecnico la verifica e la conseguente certificazione della destinazione urbanistica, di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Si dovrebbe inoltre prevedere che trascorsi i termini prescritti, ovvero quelli eventualmente prorogati, il giudice dell'esecuzione pronuncia, ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o d'ufficio, l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, qualora non sia stata depositata la documentazione. Solamente la consapevolezza che l'introduzione nel testo del decreto-legge della modifica dell'articolo 567 non sarebbe stata possibile per ragioni regolamentari, in quanto un emendamento di tale contenuto sarebbe stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia, ha impedito alla Commissione di procedere a tale modifica.

Non si può comunque non sottolineare con amarezza lo scarso, per non dire nullo, interesse mostrato dal Parlamento sulla necessità di affrontare e risolvere efficacemente l'urgente e delicata questione della riforma della disciplina dell'esecuzione immobiliare, nonostante la Commissione giustizia abbia da tempo approvato la proposta di legge n. 3273, che riforma tale materia. A fronte di detta inerzia, inoltre, vi è l'assurdità dei tempi estremamente dilatati, fino a dieci anni,

previsti dalla vigente normativa per attuare le procedure di esecuzione immobiliare, aggravata dal diffuso fenomeno rappresentato dalle cosiddette « mafie d'asta », che condizionano pesantemente le procedure di esecuzione immobiliare.

All'esigenza di convertire in legge il decreto-legge n. 480 del 1999, si accompagna quella di un maggiore impegno che deve essere assunto dalle forze politiche nel tentare di colmare le riscontrate distorsioni e carenze normative in materia di espropriazione immobiliare. A tale proposito, si ritiene che il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 3273, in ordine al quale vi è l'adesione di quasi tutti i gruppi, sia l'unica via per procedere in tempi brevi alla riforma dell'espropriazione immobiliare, la cui necessità si propone quotidianamente in maniera sempre più impellente, come dimostra l'emanazione di una serie di decreti-legge che, comunque, non sono in grado di dare una risposta definitiva ai diversi problemi che ogni giorno pregiudicano i diritti di coloro che si rivolgono alla giustizia per chiedere la soddisfazione dei propri crediti.

In realtà, vorrei richiamare la nostra e la vostra attenzione su un fatto abnorme: sono pendenti circa 200 mila processi e sono immobilizzati 140 mila miliardi. A causa di tale situazione, le imprese del nord conseguono solo il 17 per cento dei loro crediti pendenti, il che comporta una distorsione abnorme, l'incremento dell'usura, le « mafie d'asta », il fatto che nessuna azienda venda più beni produttivi con le dilazioni che una volta si concedevano agli acquirenti.

Signori, egregi colleghi, capisco che nessuno di noi e di voi finirà sui giornali per una riforma del genere, ma se la Camera dovesse operare sulla base della sussistenza di notizie di stampa, come diceva Socrate ai politici del suo tempo, che giravano per i vicoli di Atene per ascoltare quel che dicevano gli uni e gli altri, ossia che essi pensavano con le orecchie anziché con la mente, credo che sul punto il Parlamento finirebbe per pensare con le orecchie, come dimostrano,

per esempio, i colleghi che tutto hanno ascoltato fuorché quello che qui è stato detto...

ANTONIO LEONE. Come sempre !

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. ...con grande gratificazione mia e degli interessati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROCCO MAGGI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, egregi colleghi, condivido le considerazioni svolte dal collega Ennio Parrelli, illustre civilista. Per la verità, la giustizia civile non viene considerata come dovrebbe; infatti, lo sfascio della giustizia non riguarda soltanto il processo penale, ma anche e soprattutto il processo civile.

Come osservava il collega Parrelli, siamo già al terzo decreto-legge da convertire. Com'è noto, nell'agosto 1998 è stata promulgata la legge n. 302, la quale prevede l'affidabilità ai notai di alcune operazioni concernenti il processo esecutivo immobiliare con vendita mediante incanto. Tra le norme che furono riviste, figura il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile: all'istanza di vendita il creditore doveva e deve accompagnare i certificati « ipocatastali », le mappe censuarie, l'estratto di mappa e i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni ipotecarie; inoltre, doveva presentare anche la certificazione di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge n. 47 del 1985. La normativa precedente alla legge 3 agosto 1998, n. 302, non prevedeva però il termine entro il quale quella documentazione andava depositata; non prevedeva soprattutto la sanzione per i casi in cui non si deposi-

tasse. Chi ha esperienza di queste cose, constatò che nelle cancellerie si ammassavano le procedure esecutive perché il giudice non disponeva di alcuno strumento, in mancanza di una norma che glielo consentisse, per fissare dei termini perentori. Si ricorreva allora all'espediente della comparizione delle parti per verificare questa presunzione di abbandono della procedura nel caso in cui il creditore pignorante e quelli intervenuti non depositassero la documentazione, che è un atto pregiudiziale affinché si possa disporre la vendita del bene pignorato. Questa norma fu modificata con la previsione di un termine di sessanta giorni — che, per la verità, è una iattura —, che è insufficiente perché le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici comunali non erano in grado di poter esaudire le richieste degli interessati.

Ricordo che era stata prevista anche una sanzione, che era gravissima: si determinava l'estinzione della procedura; estinzione che poteva e può essere dichiarata anche d'ufficio! Generalmente, però, è necessaria l'eccezione della parte per eccepire l'estinzione di qualche cosa; in questo caso, invece, il giudice poteva dichiarare anche d'ufficio l'estinzione del procedimento esecutivo; la cancellazione ed il pignoramento (i danni sarebbero stati quindi incalcolabili!).

È stato forse giusto prevedere questa sanzione, anche se indubbiamente il termine a regime va modificato...

PRESIDENTE. Collegli, per cortesia!

RAFFAELE MAROTTA. Presidente, non si preoccupi, perché tanto l'indifferenza è generale, perché — ripeto — di tali problemi non si interessa nessuno!

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Onorevole Marotta, lei pretende di surclassare l'onorevole Simeone che sta su tutte le pagine dei giornali: non può pretendere questo!

RAFFAELE MAROTTA. No, io non lo pretendo!

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Faccia un'altra legge penale e vedrà che avrà l'attenzione anche dell'onorevole Simeone.

RAFFAELE MAROTTA. Vorrei che almeno la Camera si interessasse a tali questioni.

PRESIDENTE. Collegli, rivolgetevi al Presidente!

RAFFAELE MAROTTA. Il Presidente deve però assicurare un minimo...

PRESIDENTE. È quanto ho appena fatto. Non posso pretendere che i collegli non parlino: l'attenzione è soggettiva! Onorevole Simeone, per cortesia! Proceda pure, onorevole Marotta.

RAFFAELE MAROTTA. Dicevo che è stato giusto prevedere una sanzione per il caso di inattività delle parti che si protraggano oltre un certo limite ragionevole di tempo. Se non che, il termine previsto era assolutamente inadeguato!

Non era ancora stata pubblicata la legge che si dovette provvedere con una norma transitoria: mi riferisco al primo decreto-legge, che fu convertito nella legge n. 399 del 1998.

Che cosa venne previsto in questa legge? Che i termini entro i quali andavano depositati quei documenti erano di quattro mesi per alcuni processi; di sei mesi per altri; di nove mesi e di dodici mesi per altri ancora. All'approssimarsi della scadenza di tali termini, la stessa necessità venne evidenziata per una ulteriore proroga e venne modificata nuovamente la norma transitoria, prevedendo un'altra scadenza.

All'approssimarsi della scadenza di questa ulteriore proroga, si avvertì la necessità di prorogare ulteriormente questo termine: mi riferisco ora al decreto-legge al nostro esame. Ricordo che era stato previsto il termine finale unitario del 21 ottobre 2000.

Il Senato, però, ha effettuato uno sdoppiamento e ha previsto due termini: uno il 21 ottobre 2000 per i procedimenti

in cui l'istanza di vendita sia stata depositata entro il 31 dicembre 1999; l'altro, il 31 dicembre 2000, per i procedimenti in cui l'istanza di vendita sia stata presentata o sarà presentata dal 1° gennaio al 31 maggio 2000. Oggi pare che sia l'ultimo termine.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. È l'ultimo giorno!

RAFFAELE MAROTTA. Diciamo la verità: il Governo ha presentato questo decreto e non si è interessato; la discussione generale era già stata calendarizzata e stranamente il provvedimento venne tolto. Eppure scade oggi! E se non lo convertiamo oggi, il decreto decade. Quindi, mi associo alle considerazioni dell'onorevole Ennio Parrelli e dichiaro, a nome del mio gruppo, che voteremo a favore della conversione in legge di questo decreto-legge così come è stato modificato dal Senato.

Anch'io voglio dire che dobbiamo intervenire sulla normativa a regime che, purtroppo, prevede ancora i sessanta giorni come termine entro il quale deve essere depositata la documentazione necessaria (non so se ho reso l'idea), pena l'estinzione della procedura. Noi dobbiamo intervenire e lo dobbiamo fare in occasione della discussione del progetto di legge che abbiamo elaborato in Commissione giustizia. Io ho dato la mia collaborazione al relatore, l'illustre civilista onorevole Ennio Parrelli, però non si trova uno spazio!

Sappiamo che la sede legislativa in Commissione costituisce un fatto politico e noi non possiamo fare niente, però possiamo pretendere che siano fissati due o tre giorni di discussione e votazione in Assemblea per questo provvedimento che, come lei sa, si pone accanto alla legge n. 302 del 1998, disciplina la vendita senza incanto, modifica in parte la stessa legge n. 302 perché estende l'affidabilità del compimento di alcune operazioni ai notai anche nel campo della vendita senza incanto. Insomma, è un provvedimento che va discusso ed esaminato. Si capisce,

tutto è perfettibile, ci potrà essere anche qualche cosa che non va e la vedremo, ma dobbiamo discuterne.

In quella sede, secondo me, dovremo modificare la norma a regime che riguarda il termine entro il quale va depositata la documentazione necessaria affinché il procedimento esecutivo si possa mettere in moto veramente con l'istanza di vendita e con la fissazione della vendita. È importante perché una persona, dopo aver atteso decenni per avere un titolo esecutivo giudiziario o una sentenza, deve attendere altri decenni per realizzare il credito il cui accertamento ormai è divenuto incontestabile. Questa è la verità.

Bisogna, quindi, che si intervenga incisivamente modificando eventuali norme non adeguate. Questo lo si può fare solo calendarizzando il provvedimento che abbiamo discusso e approvato in Commissione con alcune riserve da parte mia, ma è chiaro che tutto è discutibile, tutto è opinabile e tutto è perfettibile. Comunque, ci si deve dare il tempo e il modo per discutere e per esaminare il provvedimento, per modificarlo eventualmente e per approvarlo.

Secondo me, in questa legislatura è ben difficile che a questo si possa provvedere. La legislatura si trascina stancamente e non si capisce il perché.

MARIO PEPE. Chi l'ha detto?

RAFFAELE MAROTTA. Almeno questa è la mia impressione, caro onorevole Pepe, se lei ha un'altra impressione, bene, lei è padrone di averla, si capisce, ma questa è la mia impressione.

Devo concludere quindi, signor Presidente, sottolineando anch'io l'importanza e l'ineludibilità della discussione del provvedimento che abbiamo esaminato in Commissione. Questa è la verità. Facciamo istanza formale in tal senso in questa occasione, approfittando della discussione che abbiamo svolto, sia pure rapidamente.

In ordine al decreto-legge in esame, peraltro, non vi è molto da aggiungere, anche perché non avremmo né il tempo

né la possibilità di introdurre modifiche: in ogni modo, non vi sono emendamenti e siamo tutti d'accordo sul testo, come è emerso anche in Commissione. Ci siamo peraltro meravigliati per il fatto che il Governo abbia dapprima insistito e successivamente, invece, abbia quasi accettato la possibilità che il decreto-legge decadde (il decreto-legge scade, infatti, proprio oggi).

Concludo, allora, signor Presidente, raccomandando la conversione del decreto-legge in esame, nel testo pervenuto dal Senato, senza alcuna modificazione, per la quale non avremmo neanche il tempo. Rinnovo inoltre la preghiera che si trovi uno spazio per calendarizzare la discussione della proposta di legge n. 3273, che da alcuni mesi giace alla Camera, pur essendo necessaria la sua approvazione per l'integrazione delle disposizioni della legge n. 302 del 1998.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

***(Repliche del relatore e del Governo
- A.C. 6711)***

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Parrelli.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Signor Presidente, non ho molto da aggiungere: desidero soltanto ringraziare l'onorevole Marotta per il suo contributo ed anche l'onorevole Manzione, che si è attivato per consentire che questo provvedimento fosse recuperato in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo. Ciò consente di salvare una serie di processi che riguardano notevoli interessi diffusi dei cittadini interessati. Concludo, quindi, ribadendo l'invito a votare a favore della conversione del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROCCO MAGGI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, desidero soltanto ringraziare a nome del Governo il relatore ed i gruppi per la sensibilità dimostrata su una materia così delicata e dichiarare di condividere le preoccupazioni che sono state espresse da chi è intervenuto.

(Esame degli articoli - A.C. 6711)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480 (*vedi l'allegato A - A.C. 6711 sezione 1*), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 6711 sezione 2*).

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, né all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

***(Dichiarazioni di voto finale
- A.C. 6711)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Pepe. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, intervengo rapidamente per dichiarare il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale sul provvedimento in esame, la cui mancata conversione in legge comporterebbe il pericolo che molte procedure esecutive vengano dichiarate estinte, con grossi danni per i creditori e per il sistema creditizio in genere, a causa della perdita della possibilità di recuperare un credito per molte imprese. Bene ha fatto, quindi, la Conferenza dei presidenti di gruppo ad inserire il provvedimento nell'ordine del giorno, poiché la sua mancata conversione entro la giornata di oggi

avrebbe comportato, appunto, il rischio di estinzione di molte procedure, con la conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento ed i danni conseguenti. È però un provvedimento tampone, come hanno già ricordato coloro che sono intervenuti prima di me: il collega Marotta ha infatti ricostruito l'intera vicenda.

La verità, però, è che non si riesce a risolvere la crisi che affligge la giustizia civile. Una buona giustizia deve essere l'aspirazione di tutti e dobbiamo convenire sul fatto che il mondo della giustizia, in Italia, presenta fattori di crisi. La crisi è determinata dalla lentezza dei giudizi, dalla carenza di organici e strutture edilizie, dalla lunghezza dei processi: una giustizia lunga equivale ad una denegata giustizia e la civiltà di un paese si misura anche dall'efficienza del sistema giudiziario. In Italia, si parla molto di giustizia penale e al riguardo si richiama l'attenzione di tutti, ma poi ci si dimentica della crisi che affligge la giustizia civile.

Signor Presidente, voglio ricordare che, un mese fa, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, affrontando il tema della giustizia civile, ha addirittura parlato di stato di bancarotta: i giudizi sono troppo lunghi, a volte durano decenni e i più bisognosi sono costretti a rinunciare ad iniziare giudizi civili non potendo sopportare i relativi costi. Effettivamente la giustizia civile è mortificata da un ingente arretrato.

Oggi ci troviamo ad affrontare la conversione in legge del decreto-legge di proroga n. 480 del 1999, che, all'inizio del mio intervento, ho definito « provvedimento tampone ». Qual è la verità? La verità è che i sessanta giorni previsti dall'articolo 567 del codice di procedura civile per esibire la documentazione ipotecaria, catastale e i certificati di destinazione urbanistica sono troppo pochi. Voglio ricordare che vi sono conservatorie dei registri immobiliari con rilevanti arretrati, a volte addirittura di anni, che si trovano nell'impossibilità di dare i certificati ipotecari nel termine dei sessanta giorni. Alcuni ritengono che il termine perentorio dei

sessanta giorni per la parte che presenta l'istanza non interessi la conservatoria, avendo quest'ultima a disposizione novanta giorni per consegnare i documenti richiesti. Di conseguenza, si crea una serie di disfunzioni, pertanto occorrerà intervenire sull'articolo 567 del codice di procedura civile per fare in modo che quel termine perentorio non sia tale, ovvero, per essere più realistici, per prolungare il termine di sessanta giorni.

La verità è che occorrerebbe anche un'azione del ministro delle finanze, di concerto con il ministro della giustizia, per intervenire sulle conservatorie dei registri immobiliari e cercare di smaltire tutto l'arretrato esistente. Occorrerebbe una circolare del Ministero delle finanze diretta alle conservatorie che avverta che il termine di sessanta giorni deve essere rispettato. Certo, ci vorrà un po' di tempo per realizzare tutto ciò, ma non vorrei, cari colleghi, che magari tra un anno, alla fine del mese di dicembre del 2000, ci trovassimo ad affrontare un quarto decreto-legge di proroga.

Confermo, quindi, il voto favorevole di Alleanza nazionale, perché è essenziale che il decreto-legge in esame venga convertito in legge entro oggi. Comunque, ripeto, mi auguro che il ministro delle finanze e il ministro della giustizia intervengano presso le conservatorie per fare in modo che l'arretrato esistente venga smaltito e finalmente si possa esibire, in termini ragionevoli, tutta la documentazione ipotecaria necessaria (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 480 del 1999, che oggi è all'esame dell'Assemblea, è un provvedimento che interviene sulla disciplina transitoria relativa ai termini per il deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile. Per essere chiari

ed uscire fuori dalle frasi criptate, ci troviamo nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare nella fase che va tra il deposito dell'istanza di vendita e gli adempimenti ulteriori che devono essere attivati, quindi dopo il pignoramento immobiliare.

La normativa a regime, quella prevista dalla legge n. 302 del 3 agosto 1998, prevede un termine di sessanta giorni per depositare la documentazione che, di fatto, consiste nell'estratto catastale, nelle mappe censuarie, nel certificato di destinazione urbanistica e nei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato. Il termine di sessanta giorni si è dimostrato anacronistico, impossibile da rispettare, proprio perché gli uffici preposti al rilascio della documentazione, che il legislatore ha individuato come essenziale per l'attivazione ultronea della procedura dopo il deposito dell'istanza di vendita, non possono rilasciarla nel termine di sessanta giorni. Questo perché per il certificato di destinazione urbanistica i comuni non provvedono, l'ufficio tecnico erariale e la conservatoria non provvedono. Pertanto, vi è un'impossibilità, per certi versi prevista, alla quale è collegata una sanzione espressa, vale a dire la dichiarazione di estinzione della procedura, che può essere dichiarata anche d'ufficio qualora nei sessanta giorni non si provveda. Il legislatore, quindi, ha fissato un termine per alcuni adempimenti e *a posteriori* si è reso conto che tale termine non può in alcun modo essere osservato: da ciò è derivato questo terzo decreto-legge sulla materia.

La valutazione che occorrerebbe fare è un'altra e riguarda il motivo per il quale, di fronte alla necessità di intervenire in via generale, e quindi non con un decreto-legge e con una normativa transitoria, non si riesca a varare quella disciplina organica che lo stesso relatore del provvedimento oggi in discussione, Ennio Parrelli, ha già portato all'attenzione della Commissione e che è pronto per l'Assemblea, se è vero, come è vero, che il 28 ottobre 1999 la Commissione giustizia ha definitivamente varato il testo per l'Assemblea.

Ciò attiene ad una dinamica dei rapporti fra Commissioni ed Assemblea che è difficilmente spiegabile, se è vero, come è vero, che altri provvedimenti, pure urgenti, che riguardano la stessa categoria — mi riferisco, ad esempio, a quello che riguarda il *part-time* per la pubblica amministrazione — non riescono a trovare accesso in Assemblea.

Ci rendiamo conto che probabilmente l'Assemblea è particolarmente ingolfata da provvedimenti, magari apparentemente più significativi, ma dovremmo considerare che provvedimenti come quello oggi al nostro esame incidono almeno su 100 mila procedure espropriative immobiliari, il che significa che, se esso non fosse accolto, si potrebbero vanificare le legittime aspettative di 100 mila persone, che continuano a credere ad un sistema giustizia che dovremmo cercare di valorizzare quanto più possibile.

La ricaduta di questo tipo di procedura sul sistema economico e creditizio è notevole, perché sappiamo che, specialmente al sud, l'accesso al canale creditizio ordinario, cioè quello bancario, è difficile, proprio perché vengono richieste garanzie reali, ma è chiaro che le banche, qualora dovessero verificare che anche rispetto alle garanzie reali, cioè quelle ipotecarie, non è possibile procedere concretamente al recupero, probabilmente darebbero un'ulteriore stretta creditizia, il che attiverebbe ancora di più il canale parallelo dell'usura, che ha creato tanti problemi per il rilancio dell'economia in tutto il paese e, in particolare, nel Mezzogiorno.

È per tale motivo che, anche dietro ad un provvedimento apparentemente così modesto, di proroga dei termini per il deposito della documentazione, si nasconde una realtà molto più complessa, che poi involge tutto il pianeta giustizia, nella fattispecie il settore civile, che è il più trascurato, forse a causa dell'enfaticizzazione o della capacità dei *mass-media* di immaginare percorsi diversi, per cui si preferisce valorizzare sempre più l'aspetto penale o processuale penalistico che non quello civilistico.

È un obbligo che il Parlamento adempie, un atto dovuto nei confronti di coloro che ancora credono in un sistema giustizia. Per tale motivo voglio ringraziare quanti ieri nella Conferenza dei presidenti di gruppo, sia pure da posizioni politiche diverse e in un momento particolarmente teso a causa di provvedimenti che hanno una valenza politica generale e che hanno determinato alcuni contrasti, hanno dimostrato capacità istituzionale, quando per un momento hanno preferito mettere da parte contrasti politicamente legittimi per privilegiare il merito di un provvedimento che, proprio perché è privo di emendamenti ed è stato approvato all'unanimità in Commissione, è un provvedimento assolutamente necessario, mai come in questo caso.

Non posso, quindi, che dichiarare il voto favorevole dell'UDEUR sul provvedimento, sperando tuttavia che si riesca a recuperare la capacità di portare in Assemblea, prima della fine della legislatura, quella modifica organica alla quale hanno fatto riferimento il relatore, Ennio Parrelli, ed il collega Marotta nei loro interventi. È ora di smetterla con gli interventi tampone, che alla fine riescono a produrre solo un minimo sollievo in un mondo che, invece, ha bisogno di scelte organiche, effettive e che abbiano la capacità concreta di incidere e di determinare quella certezza del diritto che tutti a parole auspichiamo, ma che poi concretamente non riusciamo a realizzare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, mi rifaccio alle argomentazioni già svolte poco fa, che sono quindi ben presenti a tutti. Ribadisco le mie considerazioni e dichiaro il voto favorevole del mio gruppo alla conversione in legge del decreto-legge in discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania sul decreto-legge in esame. La spiegazione data dal relatore e dai colleghi che mi hanno preceduto mi è sembrata autorevole e significativa, nonché onnicomprensiva dello stato dell'arte; è inutile, quindi soffermarsi su determinati passaggi tecnici o su specifiche esigenze del consesso civile. Da parte nostra va comunque sottolineata la gravità della situazione; possiamo rifarci alle parole dell'onorevole Parrelli contenute nella relazione al provvedimento; si tratta di parole estremamente dure che vorrei ripetere: « Non si può comunque non sottolineare con amarezza lo scarso interesse mostrato dal Parlamento sulla necessità di affrontare e risolvere efficacemente l'urgente e delicata questione della riforma della disciplina dell'esecuzione immobiliare ». Si tratta della questione di cui abbiamo ampiamente parlato stamattina e con cognizione di causa in Commissione. Sono parole durissime rivolte al Parlamento, ma che rilancerei al Governo. L'esecutivo, che ha l'autorità di gestire la cosa pubblica, deve preoccuparsi del benessere dei cittadini. Si è detto che il provvedimento è un atto dovuto ed è stata elogiata la Conferenza dei presidenti di gruppo per essere intervenuta oggi — ultimo giorno — a sanare una situazione che, altrimenti, sarebbe peggiorata, per cui si sarebbe gettata benzina sul fuoco. Si tratta indubbiamente di buona volontà, che però è intervenuta l'ultimo giorno utile, mentre da mesi e mesi si discute di tali questioni in Commissione, con soluzioni condivise da diversi gruppi e da varie ideologie.

Si tratta di un fatto concreto, di un fatto tecnico: occorre che si discuta immediatamente — non a fine legislatura — il pacchetto di provvedimenti, di cui auspichiamo il trasferimento in sede legislativa; forse litigheremo ancora un po', ma otterremo un risultato. Ci troviamo di fronte a lacrime di cocodrillo e ad elucubrazioni che alla fine sottolineano uno stato di disagio, ma non forniscono alcuna indicazione, se non quella di ri-

solvere entro la fine della legislatura un problema che coinvolge tutti i cittadini e la vita civile del paese.

È inutile parlare di massimi sistemi ed impantanarsi in questioni di principio su riforme costituzionali quali la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, quando il risvolto sul territorio e sulla vita civile, nonché sulla vita delle aziende e sull'economia, è il fenomeno delle cosiddette « mafie d'asta »; sappiamo come sono organizzate queste cose! Vi è l'onnipotenza degli istituti di credito che, spesso e volentieri, « sguazzano » in queste situazioni di disagio. Vi sono connivenze — uso questo termine perché i fatti sono stati provati in diverse circostanze — tra il credito ufficiale (che già dovrebbe essere posto sotto un maggior controllo) e gravi fenomeni di usura. Oltre a questo complesso di fatti, occorre tenere presenti i tempi necessari per conseguire la giustizia; si è parlato di dieci anni e forse di più; tutto ciò porta al risultato che oggi, in Italia, conviene rubare ed appropriarsi di notevoli patrimoni ed aspettare che la giustizia faccia il suo corso...!

È inutile aggiungere questo ad altri casi di ordinaria follia burocratica ed amministrativa. Occupiamoci della nostra follia legislativa e « mettiamo una pezza » a questa situazione; anche noi della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania lo faremo, con la consapevolezza che opporsi alla conversione del decreto-legge provocherebbe maggiori danni al cittadino. Il cittadino è completamente dimenticato dal Governo e da tutti coloro che gli vanno dietro (mi riferisco soprattutto alla maggioranza). Il grido di dolore deve essere sostenuto dai fatti! Qui dentro ci sono eminenti politici, ma anche tecnici che subiscono la doppia pressione di una politica ad altissimo livello e delle ingiustizie al livello della vita civile, che non sono sopportabili, perché con qualche atto di buona volontà sarebbe possibile superarle ed è stato già indicato come fare.

Oggi, quindi, scade questo terzo decreto: convertiamolo ancora una volta, però (lo sottolineo ulteriormente, come ho già fatto in Commissione e come conti-

nuerò a fare da qui alla fine della legislatura, per utilizzare una formula che oggi è già stata usata) è necessario evidenziare come il Parlamento debba ridursi al ruolo di ratificatore di pecche determinate nel nostro impianto legislativo dall'inerzia, dallo scarso interesse, ma soprattutto dall'irresponsabilità di un Governo che dovrebbe, mentre mena vanto di grandi riforme nel campo della giustizia, occuparsi dell'effettiva giustizia resa al cittadino: e questo è uno dei casi più eclatanti (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,55).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,55, è ripresa alle 10,15.

Votazione finale del disegno di legge di conversione n. 6711.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge di conversione n. 6711.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 6711, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(S. 4396 — *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare*) (approvato dal Senato) (6711).

(Presenti	386
Votanti	382
Astenuti	4
Maggioranza	192
Hanno votato sì	381
Hanno votato no ..	1).

LINO DE BENETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LINO DE BENETTI. Signor Presidente, vorrei precisare che ho erroneamente votato a favore della conversione in legge del decreto-legge, ma, in realtà, avrei voluto astenermi.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole De Benetti.

Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 10,17).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Bolzano nei confronti del deputato Marengo (Doc. IV-*quater*, n. 109).

Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame del documento, è assegnato un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Ma-

rengo). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Marengo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Discussione — Doc. IV-*quater*, n. 109)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-*quater*, n. 109.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente l'onorevole Lucio Marengo, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Bolzano.

Con il relativo atto di citazione, l'Ente tabacchi italiani, nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, dottor Maurizio Basile, si duole di alcune dichiarazioni rese dal collega con riferimento al piano di riassetto dell'Ente, formulato dal consiglio di amministrazione del medesimo, che prevede un processo di privatizzazione.

In particolare, le condotte ritenute lesive della sfera patrimoniale dell'Ente sarebbero consistite: nella distribuzione di una lettera indirizzata « ai colleghi parlamentari del Polo della libertà », nella quale si concludeva affermando: « Parrebbe opportuno che almeno i colleghi delle città interessate si attivassero con azioni di protesta per questo provvedimento premeditato che alimenta ulteriormente la disoccupazione soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia e crea vantaggi solo per una nota multinazionale del tabacco »; inoltre, in un'intervista al quotidiano *Alto Adige* intitolata « L'onorevole di AN Marengo parla di mafia e contrabbando »,

nella quale si affermava tra l'altro: « Questo Governo non è estraneo al contrabbando. Da due anni, conosce i meccanismi e gli intestatari delle aziende prestanome. La privatizzazione rientra in un disegno finalizzato a favorire gli interessi di una multinazionale americana che in Italia detiene il 7 per cento del mercato ».

In conseguenza di tali dichiarazioni l'attore chiede un risarcimento del danno non inferiore a lire 500 mila euro, pari a circa 1 miliardo di lire.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 19 gennaio 2000, ascoltando com'è prassi, il collega Marengo.

Nel corso dell'esame la Giunta ha potuto verificare che l'onorevole Marengo ha manifestato più volte la sua posizione critica riguardo alla politica connessa al piano strategico di riassetto dell'Ente tabacchi italiani nel corso di attività parlamentari: come in occasione dell'audizione del presidente dell'Ente tabacchi italiani Maurizio Basile presso la VI Commissione finanze il 12 ottobre 1999, e attraverso la presentazione di numerosi atti ispettivi sugli stessi temi.

Nelle dichiarazioni sopra riportate, oggetto dell'atto di citazione può senz'altro ravvisarsi — secondo il recente insegnamento della Corte costituzionale (sentenze nn. 10 e 11 del 2000) — una « corrispondenza sostanziale di contenuti » rispetto agli atti parlamentari citati, nonché addirittura una « piena identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare ».

Per tali motivi la Giunta ha deciso, all'unanimità, di proporre all'Assemblea che i fatti di cui al citato procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e quindi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Avverto che il gruppo di Forza Italia ha chiesto la votazione nominale.

(Votazione - Doc. IV-quater, n. 109).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater n. 109, concernono opinioni espresse dal deputato Marengo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	382
<i>Votanti</i>	376
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	189
<i>Hanno votato sì ... 376).</i>	

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, vorrei segnalarle che per errore, nella votazione, mi sono astenuto, mentre avrei voluto votare a favore.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, desidero segnalare che il dispositivo elettronico della mia postazione di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sull'ordine dei lavori (ore 10,20).

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, ieri qui in aula, e successivamente in seno alla Conferenza dei Presidenti di gruppo, abbiamo chiesto assicurazioni che il Presi-

dente del Consiglio D'Alema venga domani a rispondere all'interpellanza urgente presentata dai capigruppo del Polo in ordine alle gravi dichiarazioni rese la settimana scorsa a Bruxelles.

Signor Presidente, è evidente che per noi, dopo che il Presidente del Consiglio si era detto disponibile a rispondere in aula e a chiarire il senso di queste sue affermazioni, se avessimo fatto ricorso ad appositi strumenti regolamentari, è essenziale, avendo presentato lo strumento dell'interpellanza, che domani il Presidente del Consiglio venga a rispondere.

Signor Presidente, siamo praticamente a meno di 24 ore dalla seduta di domani e in particolare dall'orario previsto per lo svolgimento di questa interpellanza urgente; chiediamo che il Presidente del Consiglio sia in grado di dare quest'assicurazione non solo a noi ma anche alla Camera. Mi permetto quindi di insistere a tale proposito e di chiedere una risposta.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Vito, trasmetterò la sua richiesta al Presidente della Camera. In ogni caso il rappresentante del Governo qui presente ha ascoltato la sua richiesta.

ELIO VITO. È da due giorni!

PRESIDENTE. Onorevole Vito, le ho detto che trasmetterò al Presidente della Camera, la sua richiesta! Per cortesia!

ELIO VITO. Anche ieri!

PRESIDENTE. Onorevole Vito, non dipende da me! Dopo aver avvertito il Presidente della Camera e il rappresentante del Governo, il rapporto si instaura tra l'Assemblea e gli organi istituzionali.

ELIO VITO. Il Governo lo deve sapere!

PRESIDENTE. Onorevole Vito, lei non può fare la parte del Parlamento e anche quella del Governo! Se ci sarà, valuterete la risposta del Governo. Io non sono in grado di parlare per il Governo!

ELIO VITO. Ci si dica sì o no! Il Governo viene o non viene? (*Proteste dei deputati del gruppo misto-Rifondazione comunista-progressisti*).

ANTONIO SAIA. Basta!

Votazione finale del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità (6653) (ore 10,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità.

Ricordo che nella seduta di ieri è mancato il numero legale nella votazione finale del disegno di legge.

(Votazione finale - A.C. 6653)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 6653, di cui si è ieri concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Il numero legale è raggiunto per nove deputati.

ANTONIO SAIA. Uscite, non ci servite!

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*vedi votazioni*).

ELENA CIAPUSCI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELENA CIAPUSCI. Vorrei segnalare che non ho potuto votare perché non ho fatto in tempo ad inserire la tessera. Dichiaro, comunque, che avrei espresso un voto di astensione.

ANTONIO SAIA. Ma falla finita! Sta' zitta!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego; la collega ha fatto una segnalazione, come altri colleghi hanno segnalato che l'apparecchiatura non ha funzionato. Non c'è nulla di drammatico. Prendo atto che c'è un altro collega, il collega Luongo, il cui meccanismo di voto non ha funzionato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché all'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto (6664) (ore 10,27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché all'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto.

Ricordo che nella seduta del 28 gennaio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

(Esame degli articoli - A.C. 6664)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di

conversione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500 (vedi l'allegato A - A.C. 6664 sezione 1), nel testo della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 6664 sezione 2).

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 6664 sezione 3).

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Ricordo che il decreto-legge n. 500 riguarda unicamente: il differimento del termine relativo allo smaltimento in discarica di rifiuti; la proroga di un anno del termine per le comunicazioni relative alle apparecchiature contenenti PCB; la destinazione di risorse finanziarie per conseguire le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998 al fine di ottemperare agli impegni derivanti dall'attuazione del protocollo di Kyoto del 1997.

Alla luce di tale contenuto la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, in quanto non strettamente attinenti ad esso, i seguenti emendamenti:

Di Rosa 1.1, che riguarda il differimento di termini relativi a derivazioni o utilizzazioni (di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999), al riconoscimento o alla concessione preferenziale di acque pubbliche (di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238) e alla denuncia dei pozzi (di cui all'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290);

2.1 della Commissione, che riguarda la procedura di emanazione del regolamento di attuazione previsto dal comma 13 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 per tutte le disposizioni ivi previste e non solo in riferimento alla lettera f);

Vigni 2.02, che riguarda l'istituzione del Fondo nazionale per la protezione del clima;

Vigni 2.01, recante estensione agli impianti e alle reti di teleriscaldamento

alimentate da energia geotermica delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 10, lettera *f*), della legge n. 448 del 1998.

Tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi sono pertanto inammissibili.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

**(Esame degli ordini del giorno
- A.C. 6664)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 6664 sezione 4*).

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

ELENA MONTECCHI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno Formenti n. 9/6664/1, Galdelli n. 9/6664/2, Scalia n. 9/6664/3, Turrone n. 9/6664/4, Saonara n. 9/6664/5 e Vigni n. 9/6664/6.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Formenti n. 9/6664/1, accettato dal Governo, non insistono per la votazione.

I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Galdelli n. 9/6664/2, accettato dal Governo?

PRIMO GALDELLI. Non insistiamo, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Galdelli.

Prendo atto che l'onorevole Scalia non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/6664/3.

Onorevole Turrone, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/6664/4?

SAURO TURRONI. Non insisto, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turrone.

Onorevole Saonara, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/6664/5?

GIOVANNI SAONARA. Non insisto, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Saonara.

I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Vigni n. 9/6664/6, accettato dal Governo?

FABRIZIO VIGNI. Non insistiamo, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vigni.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno presentati.

**(Dichiarazioni di voto finale
- A.C. 6664)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Foti. Ne ha facoltà.

TOMMASO FOTI. Le disposizioni recate dal decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, sottoposto oggi a conversione in legge, hanno - come è stato evidenziato dal Comitato per la legislazione - oggetti distinti e disomogenei.

Sotto il mero profilo della tecnica legislativa siamo alle solite: i decreti-legge vengono strumentalmente utilizzati quali contenitori di norme - le più varie - a prescindere dall'affinità per materia delle stesse. La giustificazione - invero puerile - secondo cui così facendo si evita il ricorso ad una pluralità di strumenti normativi non può essere accettata, in quanto la disomogeneità tra le norme prospettate c'è e rimane.

Quanto alla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti per l'adozione del decreto-legge, non ci